

VUOI TRASFORMARE I TUOI CREDITI IVA IN LIQUIDITÀ IMMEDIATA?

800.691.629 business@bancasistema.it

NORME E TRIBUTI

Domenica 16 Febbraio 2014

Il Sole **24 ORE**

www.ilssole24ore.com • @24NormeTributi



BANCA SISTEMA

DOMANI SULLE PAGINE DEL SOLE 24 ORE

REDDITO D'IMPRESA
Credito prescritto con sgravio limitato
► in Norme e tributi

DICHIARAZIONI
Cud 2014 con vista sulle agevolazioni
► in Norme e tributi

28
Entro il 28 febbraio il Cud va consegnato ai dipendenti

L'ESPERTO RISPONDE
Agenti di commercio: le deduzioni ammesse
► in allegato

Diritto dei consumatori. Il decreto legislativo varato dal governo adegua la normativa italiana alla direttiva Ue 2011/83

Più tutele nelle vendite a distanza

Esenti i contratti sotto 50 euro - Disciplina in vigore dal prossimo 14 giugno

Emanuele Lucchini Guastalla

Rafforzata la tutela dei consumatori, soprattutto se stipulano contratti a distanza o al di fuori dei locali commerciali: è questo l'elemento centrale che contraddistingue lo schema di decreto legislativo approvato in via definitiva il 6 febbraio scorso dal Consiglio dei ministri (si vedano gli articoli del Sole 24 Ore del 6 e 7 febbraio 2014).

Si tratta del recepimento, all'interno del nostro ordinamento, della direttiva europea 2011/83/UE, che va a modificare alcune norme del "Codice del Consumo" (il Dlgs

te al pubblico) - con quella dei contratti "a distanza", e cioè i contratti stipulati da un fornitore tramite l'utilizzo di mezzi di comunicazione a distanza, come avviene nei casi della "televendita" o delle vendite effettuate per telefono. Si è così posto fine a differenze tra le due tipologie contrattuali che traggono origine da una diversa tempistica di intervento del legislatore, ma che ormai da tempo erano oggetto di non poche critiche in quanto non più giustificabili.

Rispetto alla vigente normativa cambia la soglia al di sotto della quale non si applica la tutela in questione, essendo stata fissata l'esenzione per i contratti di valore inferiore a 50 euro (rispetto agli attuali 26 euro); viene, tuttavia, mantenuta la previsione "antielusiva", che impedisce di sottrarre al consumatore la protezione legale prevista in suo favore mediante l'artificioso frazionamento di un contratto in una serie di transazioni. In altre parole, se il fornitore e il consumatore stipulano contestualmente diversi contratti, tutti di importo inferiore a 50 euro, ma che, nel loro complesso, superano tale soglia di valore, il consumatore può avvalersi della disciplina normativa.

NORMA ANTIELUSIVA

La protezione legale garantita anche nel caso di divisione artificiosa di un unico accordo in una serie di transazioni

206/2005) e che troverà applicazione ai contratti che saranno stipulati a partire dal 14 giugno prossimo. Anche in questa occasione, dunque, la protezione del consumatore trae le sue origini da un'iniziativa del legislatore comunitario, come, del resto, è sempre avvenuto anche in passato.

Una delle principali novità della nuova normativa è rappresentata dal fatto che si uniforma la disciplina dei contratti stipulati fuori dai locali commerciali - ovvero quelli stipulati in luoghi non adibiti all'attività di vendita (come, ad esempio, le vendite a domicilio, quelle stipulate in aree pubbliche o aper-

Viene poi ampliata la serie di informazioni (la cosiddetta "informativa precontrattuale") che il professionista deve fornire al consumatore prima della conclusione del contratto stipulato a distanza o fuori dai locali commerciali. Occorre, al riguardo, sottolineare che questo intervento legislativo in materia di obblighi di informazione nel-

Nel provvedimento



01 | IL PROVVEDIMENTO
Il Consiglio dei ministri ha approvato in via definitiva lo scorso 6 febbraio lo schema di decreto legislativo con cui viene recepita la direttiva 2011/83/UE che rafforza la tutela dei consumatori se stipulano contratti a distanza

02 | LA TEMPISTICA
Il decreto prevede che la nuova normativa, la quale modifica alcune disposizioni del Codice del Consumo, dovrà essere applicata ai contratti che saranno stipulati a partire dal 14 giugno 2014. Tra le principali novità, la parità di trattamento tra contratti stipulati fuori dai luoghi commerciali e quelli definiti «a distanza»

03 | PIÙ CHIAREZZA
Rispetto alla normativa vigente viene ampliata la serie di informazioni che caratterizzano la cosiddetta «informativa precontrattuale» e che devono essere fornite dal professionista al consumatore prima della conclusione del contratto

04 | INSERIMENTO
Il decreto include in questa tipologia contrattuale anche i contratti di somministrazione di acqua, gas o energia elettrica, ad eccezione di quelli che prevedano la vendita di acqua, gas o elettricità in quantità limitata, ovvero l'acqua imbottigliata, le pile o le bombole del gas

la fase precontrattuale è particolarmente efficace, posto che l'obbligo è stato esteso anche ai contratti diversi da quelli a distanza e da quelli stipulati al di fuori dei locali commerciali, così da ricomprendere sostanzialmente gli altri contratti stipulati dai consumatori. Degno di nota è pure il fatto che sono inclusi in questa categoria anche i contratti di somministrazione di acqua, gas o energia elettrica, ad eccezione di quelli che prevedano la vendita di acqua, gas o elettricità in quantità limitata (ovvero l'acqua imbottigliata, le pile o le bombole del gas).

Un punto sul quale potrebbe sorgere qualche dubbio interpretativo riguarda l'esclusione dal novero dei contratti soggetti agli obblighi di informazione precontrattuale della categoria dei contratti che, come recita testualmente il testo normativo, «implicano transazioni quotidiane»: seppure questo concetto appaia, a prima vista, facilmente comprensibile, non si rende altrettanto facile da delimitare con confini sufficientemente precisi quando si scende nel concreto.

Molto ragionevole appare la previsione di un obbligo informativo "light" per i contratti di riparazione o manutenzione negoziati al di fuori dei locali commerciali, che abbiano esecuzione immediata e siano di importo inferiore a 200 euro: si evita così che la disciplina di tutela del consumatore appesantisca eccessivamente l'iter della stipulazione di contratti assai diffusi e frequenti nella pratica, ma di importo decisamente modesto.

LE INIZIATIVE

In edicola

DOMANI CON IL SOLE

La guida alla rottamazione delle cartelle

Conto alla rovescia per chiudere i conti con lo sconto sugli interessi con Equitalia.

Venerdì 28 febbraio è l'ultimo giorno per sfruttare la mini-sanatoria prevista dalla legge di stabilità e per cancellare le cartelle esattoriali su tasse e multe stradali non pagate. La rottamazione prevede la possibilità di risparmiare gli interessi dovuti ma bisognerà versare tutto in un'unica soluzione.

Lunedì 17 febbraio in regalo con Il Sole 24 Ore la guida pratica «La sanatoria delle cartelle» per scoprire se conviene aderire, come pagare e cosa succede dopo.



© RIPRODUZIONE RISERVATA

IN EDICOLA E ONLINE

Mercoledì Focus su adempimenti e novità per l'Iva

La stagione degli adempimenti Iva è partita. E sono numerose le novità di quest'anno. A complicare un quadro già articolato c'è stato l'aumento dell'aliquota al 22%, operativo dal 1° ottobre 2013. Mercoledì con Il Sole 24 Ore un Focus su «Iva: novità e adempimenti» disponibile in edicola in versione cartacea e in versione digitale per gli abbonati all'indirizzo www.ilssole24ore.com/focus



© RIPRODUZIONE RISERVATA

I chiarimenti. Accordo concluso solo dopo la sottoscrizione o l'accettazione scritta

Offerte telefoniche da confermare

Nello schema di decreto legislativo che innova il Codice del Consumo si presenta come decisamente innovativa la disposizione che, nel caso di offerte che avvengono per telefono, impedisce la conclusione del contratto se sia utilizzato solamente il mezzo telefonico; in questa ipotesi, infatti, il contratto si considera concluso solo dopo che l'offerta telefonica sia stata seguita da una conferma da parte del professionista che il consumatore deve sottoscrivere o accettare per iscritto.

In tal modo si impedisce che il consumatore possa essere preso alla sprovvista da offerte telefoniche che gli paiono, in prima battuta, allettanti e che possono indurlo ad accettare

senza un'adeguata riflessione.

Altra importante novità riguarda la modifica del termine per esercitare il diritto di recesso: con la nuova disciplina il termine passa da 10 giorni lavorativi a 14 giorni. La nuova norma, oltre che allungare - in alcuni casi - il termine per l'esercizio di recesso, lo rende uniforme ed elimina qualsiasi possibile questione soprattutto per le transazioni transfrontaliere, posto che le festività non sempre coincidono nei diversi Paesi dell'Unione europea.

Sempre in tema di recesso, viene rafforzata la tutela del consumatore nell'ipotesi in cui costui non sia stato adeguatamente informato dal professionista della possibilità di recedere dal contratto in occasione

della conclusione del medesimo (si tratta di uno dei più importanti obblighi informativi previsti dalla disciplina in questione): in questo caso, infatti, il termine per esercitare il diritto di recesso diviene di un anno e 14 giorni, in luogo degli attuali 60 (contratti stipulati fuori dai locali commerciali) o 90 giorni (contratti a distanza).

Sia per la dichiarazione di esercizio del diritto di recesso da parte del consumatore, sia

AMPLIAMENTO

I termini per il recesso passano da 10 a 14 giorni e a 1 anno e 14 giorni se il cliente non viene avvisato della possibilità di «ritiro»

per le informazioni relative all'esercizio di tale diritto che il fornitore deve fornire in fase di stipulazione del contratto venduto introdotto dai modelli di dichiarazione tipo, così da armonizzare il più possibile, nei diversi Paesi dell'Unione, le concrete modalità che riguardano questi due importanti aspetti di tutela del consumatore.

Merita di essere segnalata un'ulteriore importante innovazione: mentre attualmente l'esercizio del diritto di recesso è precluso qualora il consumatore non sia in grado di restituire il bene in uno stato integro a causa di un uso poco diligente da parte sua, con la nuova normativa tale preclusione viene meno. Se il bene è stato usato in modo negligen-

te e non è più integro, il consumatore risponde della diminuzione di valore del bene stesso, ma può ugualmente esercitare il recesso.

Da segnalare, infine, un'importante eccezione introdotta dalla nuova normativa rispetto alla disciplina contenuta nel codice civile: il venditore adempie all'obbligo della consegna solo nel momento in cui i beni vengono materialmente trasferiti al consumatore e nel medesimo istante si trasferisce dal venditore all'acquirente il rischio del perimento o del deterioramento del bene. Questa nuova disposizione rende chiaro che i beni sono sempre trasportati "a rischio del venditore" e contribuirà a eliminare le controversie che riguardano l'ipotesi di beni che siano andati distrutti, persi o danneggiati durante il trasporto.

E. L. G.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Salute. Sui siti internet specializzati ci sarà un logo di riconoscimento

Farmaci senza ricetta cedibili online

Mauro Pizzin

Vendita online regolamentata di medicinali senza ricetta, creazione di un sistema nazionale antifalsificazione, istituzione di broker di medicinali registrati al ministero della Salute.

Sono, queste, alcune delle principali novità introdotte dal Governo Letta con l'approvazione in via definitiva del provvedimento per l'attuazione della direttiva europea 2011/62/UE mirata ad impedire l'ingresso dei medicinali falsificati nella catena di fornitura legale.

Le nuove disposizioni varate venerdì scorso dal Consiglio

dei ministri appaiono molto articolate. Si parte dalla nuova definizione di "servizio pubblico", la quale consente prioritariamente di soddisfare, nel rispetto degli obblighi comunitari, il fabbisogno territoriale di farmaci, evitando così situazioni di indisponibilità degli stessi. Su questo fronte l'impegno dell'esecutivo si è concretizzato con la modifica dell'articolo 105 del Dlgs 219/2006, una disposizione che consente alla Regione competente, con una procedura di segnalazione effettuata dal farmacista, di accettare che non sia stato viola-

to l'obbligo di servizio pubblico. In caso di violazione, il distributore potrà essere sottoposto oltre che ad una sanzione amministrativa pecuniaria anche alla sospensione o, nell'ipotesi di reiterazione della violazione, alla revoca della stessa autorizzazione allo svolgimento

SELEZIONE

Introdotta l'attività di broker dei medicinali, condizionata solo alla registrazione presso il ministero della Salute

dell'attività di grossista.

È stata prevista la possibilità di vendere a distanza al pubblico dei medicinali (vendita online) senza obbligo di prescrizione attraverso farmacie o parafarmacie. I siti internet che vendono medicinali, caratterizzati da un logo comune, dovranno contenere un link, collegato al sito internet del ministero della Salute, il quale indicherà la lista di tutti gli enti o persone autorizzate alla vendita di farmaci in rete.

Sarà garantito che il trasporto dei medicinali venduti online è effettuato nel rispetto del-

le linee guida in materia di buona pratica di distribuzione e, quindi, in modo da consentire all'acquirente di ricevere i farmaci con le medesime garanzie di quelli acquistati nella farmacia o nella parafarmacia.

Prevista anche la creazione del Sistema nazionale antifalsificazione per impedire la circolazione sul territorio nazionale di medicinali falsificati e, quindi, potenzialmente pericolosi per la salute.

Il provvedimento prevede anche l'introduzione dell'attività di broker di medicinali, condizionata solo a una registrazione presso il ministero della Salute, nonché la semplificazione e riduzione dei tempi procedurali connessi alla produzione e importazione delle sostanze atti-

ve. In particolare, i produttori e gli importatori di sostanze attive stabilite in Italia dovranno registrare la loro attività presso l'Agenzia italiana del farmaco (Aifa) in luogo della precedente autorizzazione.

Decisa anche una semplificazione per i distributori di sostanze attive stabilite in Italia, i quali dovranno registrare la loro attività inviando un modulo all'autorità competente (Regioni e Province autonome), almeno 60 giorni prima dell'inizio dell'attività. In ogni caso, al fine di tutela della salute pubblica, l'autorità competente, in base alla valutazione del rischio, potrà effettuare ispezioni dandone comunicazione al richiedente la registrazione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

DIRITTO E IMPRESA

Osservatorio Fondazione Bruno Visentini - Cerati
A cura di Valeria Panzironi

Negli aiuti di Stato decisivo il vincolo della correttezza

di Valeria Falce

Il piano di salvataggio di Alitalia e le denunce alle istituzioni comunitarie di cui è stato oggetto ripropongono una questione che già in passato aveva interessato la compagnia di bandiera. Vale a dire quando la ristrutturazione di un'impresa in difficoltà qualificata un aiuto di Stato e a che condizioni il comportamento assunto dal beneficiario può essere contestato da un concorrente, perché scorretto.

Nel 2004 era stata Airone a sindacare la legittimità dell'iniziativa di Alitalia che, nel manifestare interesse all'acquisto del complesso aziendale del gruppo Volare, avrebbe indebitamente sfruttato - secondo la ricostruzione della ricorrente - i vantaggi concorrenziali del prestito ponte concesso.

In quella vicenda, il Tribunale di Roma aveva inizialmente ritenuto che Alitalia, beneficiaria di un aiuto elargito per assicurare il solo funzionamento corrente dell'azienda e non anche il potenziamento della flotta, avesse commesso un atto di concorrenza sleale. Nel convincimento, invece, che l'interessamento di Alitalia fosse di per sé inidoneo a produrre effetti di mercato, era poi intervenuto il giudice del riesame a ribaltare il giudizio e a revocare il provvedimento cautelare emesso. Alla fine, dunque, l'azione della compagnia di bandiera era stata reputata in linea con gli obiettivi perseguiti attraverso l'aiuto.

Negli ultimi mesi è stato il gruppo che controlla British Airways, Iberia e Vueling ad intravedere nel coinvolgimento di una società pubblica nella ristrutturazione della compagnia di bandiera i presupposti di un aiuto incompatibile con la disciplina comunitaria.

È degli ultimi giorni, invece, la polemica di Lufthansa che vedrebbe nell'accelerazione delle trattative di Alitalia per un'alleanza strategica con la compagnia di Abu Dhabi, Etihad, i presupposti di un aiuto illegale.

Nell'attesa del responso dell'Unione, ancora una volta il passato impartisce una lezione, fornendo validi spunti per il futuro.

Innanzitutto è scontato che la disciplina sugli aiuti si applica solo agli Stati membri che ricorrono a risorse statali per proteggere e promuovere attività e industrie nazionali.

In secondo luogo, se sussistono le condizioni, l'accesso

ad un aiuto - legittimo e compatibile - rappresenta una preziosa ancora a cui possono aggrapparsi le imprese in difficoltà in generale e i campioni nazionali in particolare.

In terzo luogo, il monito che viene dal passato è che al beneficiario di un aiuto, pur erogato nel rispetto della disciplina comunitaria, non tutto è consentito.

Al contrario, questi deve sempre e comunque conformare le proprie scelte di e sul mercato al canone della correttezza professionale.

Il rispetto della procedura richiesta in materia di aiuti, infatti, non implica alcuna valutazione nel merito, né garantisce la corrispondenza della

LA RESPONSABILITÀ

I beneficiari devono evitare di sfruttare il vantaggio oltre la finalità e il tempo nei cui limiti la misura è concessa

condotta assunta alle norme in materia di concorrenza. D'altra parte, nelle more del giudizio sulla compatibilità della misura con la disciplina comunitaria, il giudice nazionale mantiene la facoltà di adottare, se richiesto, i provvedimenti cautelari più opportuni. In ogni caso, la decisione della Commissione Europea sulla conformità dell'aiuto deve essere tenuta in dovuta considerazione a livello nazionale.

In concreto, questo significa che per mettersi al riparo da eventuali censure e lamentele da parte di concorrenti, l'impresa beneficiaria di un aiuto di Stato deve costantemente sorvegliare il proprio comportamento, evitando di sfruttare il vantaggio concorrenziale conseguito oltre la finalità per la quale è/o il tempo nei limiti del quale la misura è concessa. Non solo. Deve prestare specifica attenzione a dettagli e sfumature, utilizzando l'aiuto con modalità strettamente necessarie e sufficienti a conseguire il risultato per cui è stato autorizzato, senza mai sconfinare in azioni esorbitanti, eccessive e sproporzionate che risulterebbero ingiustificabili e come tali censurabili anche dai concorrenti.

Professore associato di diritto dell'economia, Università Europea di Roma

NOTIZIE

In breve

SANATORIA FISCALE
Maradona: «Non chiedo sconti»

«Non voglio sconti. La sanatoria delle cartelle introdotta con l'ultima Legge di Stabilità non mi interessa perché io sono vittima di un'ingiustizia. Non sono un evasore e non chiedo né sconti né favori, ma solo chiarimenti». Diego Armando Maradona ieri ha commentato con queste parole la possibilità che venga applicata la sanatoria al suo contenzioso, con pagamento cash entro il prossimo 28 febbraio.

CONSUMATORI

«Un abuso la ritenuta del 20% sui bonifici»

La ritenuta del 20% che le banche sono obbligate a trattenere su tutti i bonifici esteri che arrivano sui conti correnti italiani rappresenta «l'ennesimo abuso di potere». Lo hanno denunciato ieri Adusbe e Federconsumatori, accusando il ministero dell'Economia e le Entrate. Dal 7 febbraio, ricordano le associazioni, i suoi bonifici dall'estero a persone fisiche italiane la banca deve applicare automaticamente una ritenuta del 20% perché le somme accreditate si considerano reddito imponibile, salvo prova contraria del contribuente.